



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2014

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

VII^A AREA

DETERMINAZIONE

N° 102 del 2-6 NOV. 2014

OGGETTO: Concessione in gestione dei campi da tennis comunali in via Bachelet.

26 NOV. 2014.

In data 24 novembre 2014 nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e istruttore del presente provvedimento,

IL RESPONSABILE DELLA V AREA

Arch. Pasquale Dalò

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 23 del 13/10/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e bilancio Pluriennale 2014 – 2016;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;

Con deliberazione di Giunta Comunale n.157 del 13.11.2014,
immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014, e individuati i responsabili
dei servizi, ai sensi dell'art.177 del D.Lgs.18.08.2000 n.267.

Premesso, altresì, che:

- con delibera n° 97 del 11 giugno 2014 ad oggetto "**Immobili di proprietà comunale occupati senza titolo. Determinazioni**" la Giunta Comunale ha autorizzato il Responsabile dell'area di riferimento "*a definire le situazioni nelle quali il concessionario ha acquisito la disponibilità di beni ricompresi nel patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune, sulla scorta di un valido titolo ma ha poi continuato a detenerlo pur dopo la scadenza, facendo precedere l'ingiunzioni di sgombero e/o l'escomio forzoso dal l'invito a regolarizzare il rapporto*";
- il Circolo Tennis con sede in via A. Moro n° 8 - Castellaneta - a seguito di gara, secondo la procedura aperta, con valutazione delle offerte con il metodo della dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006 si aggiudicava la locazione dei campi da tennis ad un canone annuo di € 999,996 ubicati alla Via Bachelet.
- In data 19.12.2008, registrata a Taranto in data 14.03.2009 al n° 1408, il circolo tennis sottoscriveva la "convenzione per la concessione in locazione dei campi da tennis comunali siti in via Bachelet" per la durata di un anno a decorrere dal 1 gennaio 2009 per un canone di € 999,996.

"L'art. 10 della convenzione stabiliva che: *"Eventuali opere di manutenzione straordinaria non comprese nell'allegato A e le spese di carattere straordinario sono a carico dell'Amministrazione comunale. La individuazione delle stesse spetta al Comune su segnalazione del concessionario e previo parere del funzionario responsabile del servizio patrimoni. La decisione finale è demandata all'Amministrazione Comunale che provvederà con formale atto"*.
- In data 29.01.2009 l'ing. Francesco Carella, nella sua qualità di Presidente del circolo tennis, con nota acclarata al prot. n° 2349 evidenziava che la struttura nel suo complesso presentava uno stato manutentivo precario tanto da necessitare di opportuni interventi manutentivi di carattere straordinario come da documentazione fotografica allegata.

Lo stesso Presidente, sempre con la nota citata, precisava che *"nell'eventualità che codesta amministrazione non possa assolvere agli impegni assunti in sede di stipula della convenzione, lo scrivente è disponibile ad accollarsi le spese per tali opere di manutenzione straordinaria, salvo rivedere i termini temporali ed economici previsti dalla convenzione"*.

Ancora con nota del 26 marzo 2009 acclarata al prot. n° 7552 il circolo tennis, dovendo procedere alle attività agonistiche e all'organizzazione della scuola tennis, e ritenendo, quindi, indispensabili e improrogabili intervenire invitava il Comune di Castellaneta ad eseguire sulla struttura interventi di manutenzione straordinaria stimando gli stessi in € 9.000,00, dichiarando la propria disponibilità ad accollarsi la relativa spesa stimata in € 9.000,00 a condizione che i termini di scadenza della locazione venissero prorogati di nove anni.
- Il Circolo Tennis, stante l'inerzia dell'Amministrazione Comunale, si faceva carico di eseguire una serie di opere di manutenzione straordinaria, asseverate da perizia giurata dell'ing. Vito Lamanna, il quale, sulla scorta dello stato dei luoghi prima e dopo l'esecuzione dei lavori, come da documentazione fotografica e computo metrico, ha attestato la natura dei lavori e la relativa spesa stimata in € 10.000,00 come da quadro economico (perizia giurata trasmessa al Comune in data 21 luglio 2014 prot. n° 17620).
- Con successiva nota del 4 agosto 2014 prot. n° 18653 il Presidente del Circolo Tennis, considerato che il rapporto di locazione si è protratto fino ad oggi, maturando un debito per canoni non pagati fino al 31 agosto u.s. per € 5.666,644, ha chiesto: a) di poter compensare tale debito con quota parte del credito derivante dall'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria; b) di compensare la porzione residua del credito con il debito collegato al pagamento del canone per gli anni a venire e, a tal fine, ha richiesto di spostare la scadenza della concessione al 31 dicembre 2019."
- che per quanto innanzi lo stesso responsabile della 7^a area, ritenuta la somma di € 10.000,00 congrua, richiamata la D.G.C. n° 97 del 11 giugno 2014 ad oggetto "**Immobili di proprietà comunale occupati senza titolo. Determinazioni**", chiedeva opportuna direttiva per indicare la soluzione che questa Amministrazione intende adottare.

CHE la Giunta Comunale con provvedimento n° 133 del 03.10.2014:

- autorizzava, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di regolarizzazione del rapporto presentata dal Circolo Tennis, la compensazione del credito vantato dal Comune in dipendenza dei canoni

scaduti e non pagati soltanto nella misura sufficiente ad estinguere il relativo debito;

- subordinava espressamente la possibilità di addivenire a tale compensazione all'acquisizione della disponibilità dello stesso Circolo a rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa di essere remunerato e/o in qualsivoglia modo risarcito o indennizzato per l'esecuzione dei predetti lavori.

RITENUTO, pertanto, dover adottare gli atti per l'esecuzione dell'innanzi deliberato, in particolare integrare la convenzione regolante i rapporti tra questo ente e il circolo tennis con la clausola che il circolo tennis rinunci a qualsiasi ulteriore pretesa di remunerazione o qualsivoglia risarcimento o indennizzo per l'esecuzione dei predetti lavori;

Visto il Decreto Sindacale n° 69 del 10.07.2014 di conferimento incarico, per la responsabilità della VII^a Area - S.U.A.P. e Marketing del Territorio -

Visto il D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

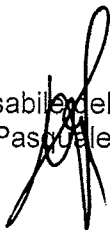
Visto il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) di accogliere l'istanza presentata dal Circolo Tennis di Castellaneta per la regolarizzazione della pregressa occupazione dei campi da tennis ubicati in via Bachelet;
- 2) di dare atto che il debito contratto dal Circolo Tennis a titolo di canoni scaduti e non pagati (pari ad €. € 5.666,644 deve ritenersi estinto per compensazione con il credito maturato nei confronti del Comune in dipendenza dei lavori di manutenzione straordinaria descritti in premessa;
- 3) di concedere, anche per i prossimi anni e sino a tutto il 31 dicembre 2019, alla stessa Associazione l'uso dei predetti campi da tennis;
- 4) di fissare in €. 999,996 l'importo del canone annuo;
- 5) di dare altresì atto che la dichiarazione di rinuncia cui è subordinata l'autorizzazione alla compensazione del debito contratto in dipendenza dei canoni scaduti e non pagati viene acquisita mediante sottoscrizione del disciplinare di concessione di cui costituisce parte integrante;
- 6) di approvare, in conseguenza, il testo del disciplinare di concessione che viene allegato alla presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Pasquale Dalò



Timbro

L'Istruttore del provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, **19 FEB 2015**

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì,

Il Capo Area Resp. Proc.





COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI SITI IN VIA BACHELET - CASTELLANETA

L'anno duemilaotto, il giorno del mese di in CASTELLANETA nella sede municipale
T R A

- , nato a il , Funzionario Responsabile incaricato di
posizione organizzativa del Comune di CASTELLANETA in nome e per conto del quale dichiara espressa-
mente di agire a norma del vigente Statuto Comunale, C.F. 80012250736

E

Associazione sportiva dilettantistica con sede in alla via in persona del suo legale rappresentante
nato a il a quest'atto autorizzato per poteri statutari il quale dichiara che
all'Associazione Sportiva da lui rappresentata e della quale alla presente è allegato lo statuto, è attribuito il
seguente numero di codice fiscale ;

P R E M E S S O

- a) che il Comune di CASTELLANETA con deliberazione di G.C. n. 10 del 24.01.2008 ha deliberato in me-
rito Concessione in fitto degli impianti sportivi- campi da tennis siti in Castellana via Bachelet- durata
1 anno. Atto di indirizzo.”

Tutto quanto innanzi premesso

SI CONVIENE

Art. 1: DURATA DELLA CONVENZIONE

1. L'Amministrazione comunale di CASTELLANETA concede all'Associazione sportiva , di seguito de-
nominata (Concessionaria) a far data dal 1 gennaio 2010 e sino a tutto il 31 dicembre 2019, l'uso degli
impianti sportivi comunali siti in via Bachelet che comprendono n. 2 (due) campi esterni tennis, illumi-
nati per lo svolgimento di attività sportive giornaliere nonché per lo svolgimento dei campionati, tornei
ed attività a soli fini sportivi, secondo i calendari ufficiali e per i relativi allenamenti.
2. Per il solo caso di rilevanti esigenze sociali e di obiettiva utilità pubblica, l'Amministrazione comunale
avrà potere di recesso dalla presente convenzione salvaguardando comunque la conclusione dell'attività
agonistica per i campionati in corso, senza che ciò comporti alcun diritto risarcitorio per il concessiona-
rio.--

Art. 2: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è l'uso e la gestione del complesso sportivo di Via Bachelet e di tut-
te le strutture ed impianti di cui al precedente art. 1.--

Art. 3: USO DELLA STRUTTURA

1. Per uso della struttura di cui al precedente art. 1 della presente convenzione deve intendersi la fruizione
di tutti i locali, attrezzature, impianti, terreni di gioco, aree a verde e passaggi pedonali esistenti
all'interno del perimetro degli impianti stessi.-

2. Gli impianti non potranno essere destinati a scopi diversi da quelli innanzi descritti, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Art. 4: INVENTARIO

1. Le strutture e le attrezzature esistenti di proprietà dell'Amministrazione Comunale saranno inventariate e descritte in apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione e la funzionalità delle stesse. Detto verbale verrà sottoscritto dai contraenti.--

Art. 5: DANNI ALLE STRUTTURE

1. Resta stabilito che di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il concessionario che dovrà provvedere a propria cura e spese alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo del Comune. --

Art.6: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese di manutenzione ordinaria meglio descritte nell'allegato A in particolare per tutto ciò che si riferisce al terreno di gioco, alla tracciatura, agli impianti idrici, elettrici, di irrigazione e di illuminazione, nonché alla pitturazione di tutto il complesso intendendosi per complesso tutti gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, e manutenzione di tutto il verde esistente. --
2. Delle manutenzioni il concessionario dovrà comunicare un dettagliato programma dei lavori al Servizio Patrimonio del Comune inerente le opere ed i tempi di attuazione dei lavori.-

Art. 7: SERVIZI DI PULIZIA

1. Il Concessionario deve provvedere alla pulizia di tutti i locali e dei servizi igienici degli impianti dati in concessione, nonché a tenere puliti tutti gli spazi degli impianti sia all'interno che all'esterno degli stessi e, comunque, nell'ambito dell'intera proprietà comunale concessa in uso.

Art. 8: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Eventuali opere di manutenzione straordinaria non comprese nell'allegato A e le spese di carattere straordinario sono a carico dell'Amministrazione comunale. La individuazione delle stesse spetta al Comune su segnalazione del concessionario. La loro esecuzione è sempre subordinata alla formale autorizzazione del Comune.

Art. 9: COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il concessionario è obbligato a contrarre polizza assicurativa per danni a persone che dovessero derivare dallo svolgimento delle attività e dall'uso del complesso sportivo di cui alla presente convenzione con un massimale di € 500.000,00.
2. Il concessionario inoltre esonera il Comune da ogni responsabilità per i danni di cui sopra che potessero derivare da quanto forma oggetto della presente. Il concessionario è obbligato a stipulare regolare polizza assicurativa per danni a tutto o parte del complesso sportivo, furto, incendio ed atti vandalici a favore dell'Amministrazione Comunale per un massimale di copertura di € 500.000,00.
3. Il Comune resterà comunque indenne e sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall'uso degli impianti.

Art. 10: CANONE DI CONCESSIONE

1. Per tutta la durata della convenzione, il Concessionario corrisponderà in un'unica rata al Comune un canone annuo di € 999,996, con scadenza il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento presso la Tesoreria comunale.
3. Con la sottoscrizione del presente disciplinare le parti danno espressamente atto che l'importo dei canoni scaduti e non pagati in ordine agli anni pregressi deve ritenersi saldato mediante compensazione con il credito vantato dal Concessionario nei confronti del Comune in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.

Art. 11: SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E RELATIVI PERMESSI

1. Il concessionario dovrà munirsi dei necessari permessi rilasciati dalla SIAE e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e dovrà inoltre adottare tutte le relative misure di sicurezza per il pubblico.
2. In particolare all'inizio di ogni anno farà eseguire da tecnici di fiducia, in presenza di un tecnico comunale, regolari verifiche agli impianti. Il concessionario si accolla inoltre l'onere per i servizi antincendio, pronto soccorso, antisinistri degli impianti oggetto della presente convenzione.--

Art. 12: LAVORI E CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE – NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. Il personale dell'Amministrazione Comunale appositamente incaricato avrà libero accesso all'interno degli impianti per eseguire lavori e controlli in qualsiasi momento ad eccezione dei giorni in cui si svolgeranno manifestazioni sportive.-
2. All'interno degli impianti potranno accedere solo i veicoli delle forze dell'ordine, della ASL, dei VV.F. e VV.UU. in servizio con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
3. Qualora nel corso del rapporto concessorio dovesse verificarsi la necessità di procedere all'esecuzione di eventuali lavori di adeguamento degli impianti totali o parziali per disposizione delle Federazioni o di altre Autorità, o per necessità tecniche stabilite dal competente Servizio Patrimonio (ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici programmati), è in facoltà dell'Amministrazione concedente disporre la sospensione temporanea o totale della convenzione.-

Art. 13: ATTIVITA' RISERVATE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di usare gli impianti per manifestazioni di carattere eccezionali nei giorni in cui non è in programma alcuna manifestazione ufficiale già programmata dal concessionario. Per tale uso nulla è dovuto al Concessionario. -
2. Il Concessionario si impegna, a richiesta dell'Amministrazione, a collaborare nell'organizzazione di eventi dalla stessa promossi.-

Art. 14: PUBBLICITA'

1. Il concessionario può gestire direttamente la pubblicità sia sonora, che per diffusione, che a mezzo di cartelli da installarsi solo all'interno dei recinti di gioco degli impianti concessi, previo pagamento della relativa tassa sulla pubblicità e richiesta delle necessarie autorizzazioni.-

Art. 15: NORME DI UTILIZZAZIONE

1. Il concessionario dovrà utilizzare gli impianti e vigilare sull'altrui utilizzo osservando tutte le norme di sicurezza ed igiene prescritte dai regolamenti comunali nonché tutte le disposizioni legislative compatibili ed applicabili agli impianti dedotti nel presente contratto.-
2. In particolare sono a carico del concessionario i seguenti oneri:
 - a) garantire l'uso pluralistico degli impianti;
 - b) provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti così come precisamente specificato, sia in ordine alle spese che in ordine agli interventi manutentivi, nell'elenco che al presente atto si allega sotto la lettera A;
 - c) prestare la propria opera e collaborazione tecnico organizzativa per le iniziative sportive o ricreative che il Comune intenderà svolgere negli impianti dati in concessione, garantendo libero accesso al pubblico per assistere alle predette manifestazioni.
3. Il concessionario si impegna comunque a mantenere l'impianto sempre in perfetto stato di efficienza, così da poterlo riconsegnare, alla scadenza della presente convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Art. 16: DANNI ARRECATI AGLI IMPIANTI

1. Il concessionario si obbliga ad usare gli impianti con tutte le cautele necessarie, in rapporto alle manifestazioni, per evitare danni di qualsiasi genere.
2. Lo stesso terrà comunque sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, interamente, senza riserve ed eccezioni, per danni che dovessero derivare a persone o cose – tanto all'interno quanto all'esterno – dall'uso degli impianti.
3. Il concessionario in tali casi provvederà direttamente all'immediato ripristino delle strutture danneggiate, a propria cura e spese, assumendosi ove necessario le responsabilità civili e penali che ne dovessero derivare.--

Art. 17: PERSONALE

1. Sono a carico del concessionario l'eventuale assunzione e retribuzione del personale per la custodia degli impianti e delle attrezzature ivi esistenti.-

Art. 18: DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E DI INNOVAZIONI, MODIFICHE O ADDIZIONI

1. Il concessionario non potrà cedere o sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, se non previa autorizzazione da parte del Comune.
2. Il concessionario non potrà, altresì, apportare modifiche o addizioni agli impianti che formano oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.
3. In assenza della prescritta e preliminare autorizzazione, le opere, le addizioni o innovazioni comunque realizzate saranno acquisite gratuitamente al patrimonio comunale alla scadenza della concessione, senza obbligo di indennizzo alcuno a favore del concessionario, ove il concedente non ritenga d'ordinarne la rimozione.-

Art. 18: DECADENZA

1. In caso di inadempimento da parte del concessionario di quanto disposto nella presente convenzione, il Comune di CASTELLANETA potrà dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione e recedere dal contratto con effetto immediato, mediante delibera di Giunta Comunale e senza dovere risarcimento alcuno all'altra parte contraente.
2. Qualora il concessionario intenda recedere dal presente contratto prima della scadenza, deve darne preavviso al concedente almeno sei mesi prima con lettera raccomandata A.R.
3. Analoga possibilità di recesso anticipato spetta al Comune concedente con il rispetto delle stesse modalità e di termini sopra indicati.-

Art. 19: SANZIONI

1. Qualora dovesse verificarsi anche una sola inadempienza connessa agli obblighi della presente convenzione o agli ordini o prescrizioni impartiti dal Comune, al concessionario verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, determinata dalla Giunta Comunale tra un minimo di € 10,00 ed un massimo di € 150,00. Quanto innanzi previa contestazione al concessionario a mezzo lettera AR contenente gli addebiti accertati a suo carico e tenuto conto delle eventuali discolpe trasmesse nel termine stabilito, che non può essere inferiore a giorni cinque.
2. Dopo due inadempienze accertate o in seguito a gravissime inadempienze, come la morosità dei canoni protratta oltre un mese, la irregolare applicazione delle tariffe a carico dei terzi, l'uso diverso delle strutture sportive al di là delle prescrizioni contrattuali etc. il contratto è risolto previa delibera di Giunta Comunale e successiva comunicazione a mezzo raccomandata A.R..-

Art. 20: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili con la natura dell'atto.-
2. Foro competente per le controversie è il Foro di Taranto.-

Art. 21: SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione , immediate e future, saranno a carico del concessionario.-----

Il Responsabile VII^ Area

Il Legale Rappresentante Circolo Tennis

DICHIARAZIONE DI RINUNZIA

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione lo scrivente _____, in qualità di legale rappresentante ed in nome e per conto del Circolo tennis di Castellaneta, a ciò regolarmente autorizzato nei modi e termini previsti dalla legge e dal vigente statuto dell'Associazione **RINUNZIA** formalmente a qualsiasi ulteriore pretesa di essere remunerato e/o in qualsivoglia modo risarcito o indennizzato per l'esecuzione, nel periodo che ha preceduto la stipula della convenzione, dei lavori di manutenzione straordinaria.

ALLEGATO A

SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- 1) Spese necessarie per il personale addetto alla guardiana, pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto.-----
- 2) Spese per i consumi di energia elettrica, combustibile, acqua, materiale vario e quant'altro necessario alla normale attività dell'impianto. Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione.-----
- 3) Spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti la quale dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio.-----
- 4) Riparazione e rifacimento di parte di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni.-----
- 5) Riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni.-----
- 6) Riparazione e sostituzione apparecchi sanitari e relative rubinetterie.-----
- 7) Riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso.-----
- 8) Riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate.
- 9) Cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione.----
- 10) Verifica periodica estintori-----
- 11) Verifica periodica degli infissi sia in legno che in ferro, nonché ripristino degli stessi in caso di danneggiamento.-----
- 12) Manutenzione dei terreni di gioco.-----
- 13) Necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco e delle attrezzature sportive esistenti.

ALLEGATO B**TARIFFE MASSIME PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA IN VIA BACHELET**

Luce naturale

Luce artificiale

Tennis – Singolare (ad ora) € 2,50

€ 5,00

Tennis – Doppio (ad ora) € 5,00

€ 10,00

